Repubblica Italian
In nome del popolo italiano

N. 480 107
Cron. 6943
Rep. 6943

TRIBUNALE DI NAPOLI

VI Sezione Civile

in persona del giudice unico dott.Erminia Baldini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nº 15389 del Ruolo Contenzioso civile dell'anno 2003

TRA

presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ursini, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

Ε

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante p.t. prof. Pier Luigi Fabrizi, con sede in Siena, p.zza Salimbeni n.3, elettivamente domiciliata in Napoli, via Cervantes n.55/14, presso lo studio dell'avv.Andrea Moschiano, il quale la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti prof. Umberto Morera e Angela Scudella, in virtù di procura in calce alla copia notificata della citazione;

CONVENUTA

oggetto: danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Conclusioni

Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bel

4

Con atto di citazione notificato il 16.5.2003 | esponeva di essere cliente del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Afragola, dal 1999 e di aver sempre investito i propri risparmi in pronti contro termine, preferendo interessi bassi ma sicuri. A metà del 2001 si era recato in banca per effettuare la solita operazione di pronti contro termine quando era stato avvicinato da una funzionaria della banca la quale gli aveva proposto investimenti diversi, altrettanto sicuri, che rendevano a 24 mesi un tasso di interesse del 5% netto. Fidandosi della funzionaria, egli aveva accettato di sottoscrivere un nuovo tipo di investimento ed il 20.6.2001 aveva firmato un modulo in bianco del quale non gli era stata mai consegnata copia. Dopo circa un mese aveva ricevuto i fissati bollati scoprendo che la banca aveva effettuato a suo nome, con valuta 25.6.2001, l'acquisto di titoli ARGENTINA 000/03 9 per un importo di €.130.000 e titoli del Monte dei Paschi di Siena per €.129.000. Aveva pure rilevato che il tasso di interesse era del 9%, elemento importante perché se gli fosse stato comunicato prima dell'investimento egli quantomeno si sarebbe allarmato per il tasso troppo alto.

Essendo poi venuto a conoscenza che si trattava di un investimento ad elevatissima pericolosità egli aveva sottoscritto un ordine di disinvestimento, eseguito dalla banca solo per il titolo Monte Paschi. Di conseguenza l'ultimo estratto conto presentava un saldo passivo di €.274,17 dovuto ad assurdi interessi e competenze, imposte e "diritti di custodia su D.T."

Risultava dunque che la banca aveva operato senza informare il cliente sul tipo di investimento, senza consegnare il prospetto informativo, senza far sottoscrivere l'attestato di rischio, senza aver comunicato le commissioni che la stessa avrebbe percepito su ogni transazione finanziaria e le spese di custodia,





senza comunicare che essa agiva in conflitto di interessi e senza effettuare le obbligatorie comunicazioni in caso di perdite eccessive. In pratica la banca era riuscita a distruggere in tre mesi oltre la metà dei risparmi dell'attore per €.130.000, frutto di oltre trenta anni di lavoro. A tale danno andava aggiunto il danno biologico.

Tanto premesso in fatto, il deduceva la nullità del contratto per illiceità della causa per violazione di norme imperative nonché per impossibilità dell'oggetto. Impugnava i "presunti contratti fatti sottoscrivere in bianco perché sicuramente contenenti clausole vessatorie". Deduceva poi la responsabilità extracontrattuale da status professionale, la violazione del principio di buona fede, la responsabilità della banca ex art.2049 c.c.

Conveniva pertanto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertata e dichiarata l'inadempienza contrattuale della convenuta nonché l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico, la malafede in contraendo nonché la totale responsabilità del Monte dei Paschi di Siena nella cattiva gestione del rapporto anche relativamente alle arbitrarie ed irregolari operazioni di investimento imposte senza il rispetto della normativa vigente e senza la diligenza imposta, condannare il Monte dei Paschi di Siena alla ricostruzione e restituzione della somma fatta investire in titoli argentini pari ad €. 160.000, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo, la cui perdita è addebitabile alla convenuta in relazione alle false indicazioni fornire all'attore dai funzionari della banca; condannare altresì il Monte dei Paschi di Siena al risarcimento del danno, anche per colpa da status, pari alle perdite causate, oltre interessi e svalutazione nonchè al risarcimento del danno biologico.



Si costituiva la convenuta e chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore, contestando i fatti esposti dal medesimo.

Esaurita la trattazione, il giudice non ammetteva le prove richieste e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni; all'esito si riservava la decisione della causa alla scadenza dei termini ex art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si rileva che la convenuta ha prodotto il contratto di intermediazione mobiliare n.1117873 e il contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione n.63.74 datati 28.4.1999, stipulati dall'attore,nonché la allegata comunicazione scritta di tutte le condizioni economiche relative a detti contratti; ha pure prodotto l'ordine del Fimiani del 20.6.2001 di acquisto di titoli ARGENTINA 00/03 9 per €.130.000 con valuta del 25.6.2001.

Pertanto tutti i suddetti contratti risultano regolarmente stipulati per iscritto, con la regolare comunicazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca, per cui nulla l'attore può lamentare in proposito.

Si rileva poi che l'attore, pur deducendo la nullità "del contratto" (senza precisare a quale si riferisca, ma che verosimilmente, dalla lettura complessiva della citazione, deve intendersi sia l'ordine di acquisto dei titoli ARGENTINA) non ha chiesto la pronuncia di nullità dello stesso ma l'accertamento della inadempienza contrattuale della banca e della malafede in contraendo e la conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma investita in titoli argentini ed al risarcimento dei danni, anche per colpa da status. Ne consegue pure che la domanda di "restituzione" della somma investita va qualificata come domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle supposte inadempienze lamentate.

Bea



Le diverse conclusioni assunte nella comparsa conclusionale non possono evidentemente essere prese in considerazione.

In ogni caso, poi, con riferimento alla dedotta nullità del contratto per violazione delle norme imperative relative agli obblighi di informazione e di diligenza deve escludersi, conformemente a quanto argomentato dalla difesa della Banca, che tale eventuale "vizio" possa integrare ragioni di nullità e/o annullabilità del contratto di acquisto dei "bonds argentini" per cui è causa.

Sul punto deve sottolinearsi come dopo un periodo di incertezza - in cui i giudici di merito sembravano propendere per la dichiarazione di invalidità del contratto - la giurisprudenza sia della Suprema Corte che dei giudici di merito ha fissato alcuni punti fermi del tutto condivisibili.

In particolare, come specificato dalla Suprema Corte (sentenza n. 19024 del 29 settembre 2005), la contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418, primo comma, cc, come causa di nullità del contratto, "postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino cioè la struttura o il contenuto del contratto..." mentre "i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale" così che "la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dare luogo alla nullità del contratto a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal Legislatore" (così anche Cass. nn. 14234/2003 e 111/2004).

Tanto meno, prosegue la Suprema Corte nella menzionata sentenza, "potrebbe sostenersi che l'inosservanza degli obblighi informativi...impedendo al cliente di esprimere un consenso libero e consapevole, avrebbe reso il contratto nullo sotto altro profilo, per la mancanza di uno dei requisiti essenziali ...previsti dall'art.

3



1325 cc" atteso che le suddette informazioni "non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma soltanto elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi della mancanza del consenso".

Ciò posto, in primo luogo l'attore ha assunto di aver firmato in bianco in data 20.6.2001 il modulo per un nuovo tipo di investimento e che la banca avrebbe illegittimamente provveduto a riempirlo con l'ordine di acquisto dei titoli argentini sebbene gli avesse prospettato un investimento diverso da quelli sino ad allora da lui effettuati ma più redditizio ed altrettanto sicuro.

Ricorrerebbe pertanto, a tutto voler concedere, l'ipotesi di riempimento di foglio firmato in bianco da parte della banca *contra pacta* in quanto sarebbe stato effettuato in nome del , contrariamente agli accordi presi, un investimento ad alto rischio. Il deducente non ha però fornito alcuna prova di ciò; né è ammissibile la prova testimoniale articolata sul punto dall'attore nella memoria ex art.184 c.p.c. depositata il 20.12.2004 (capo d) che è del tutto generica, riferendosi ad imprecisati "moduli in bianco". Inoltre da quanto esposto nel suddetto capitolo di prova si evince che l'attore si sarebbe imprudentemente affidato all'esclusiva iniziativa della banca.

Va poi evidenziato che la convenuta ha prodotto, oltre al citato ordine di acquisto, peraltro prodotto pure dall'attore, la "lettera di manleva" relativa al suddetto ordine, parimenti datata 20.6.2001, sottoscritta dal e non disconosciuta dal medesimo, in cui egli dichiarava con espresso riferimento all'operazione di investimento in titoli argentini ivi richiamata, "di essere a conoscenza dei pericoli relativi all'investimento e di essere a conoscenza del rischio paese". Tale documento prova dunque inoppugnabilmente la





consapevolezza del della rischiosità dell'investimento e smentisce categoricamente le sue deduzioni in ordine alla violazione degli obblighi di informazione da parte della banca, e comunque in ordine al comportamento negligente e di mala fede della stessa.

Né vale in contrario il rilievo che la banca non avrebbe avvisato il cliente della non adeguatezza dell'investimento in rapporto al caso concreto, peraltro effettuato solo nelle memorie conclusionali.

Inverolva evidenziato in proposito che il non aveva inteso informare la banca sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento nonostante gli fosse stato chiarito che tale accertamento era compiuto nel suo esclusivo interesse (cfr. contratto di intermediazione mobiliare in atti che riporta barrato con una crocetta proprio l'ipotesi della mancata informazione da parte del cliente sui predetti elementi). Inoltre dagli estratti conto prodotti dalla

convenuta emerge che l'attore investiva comunque somme cospicue.

Oltre a tali rilievi va evidenziato che, ai fini dell'accoglimento della proposta azione risarcitoria, non può prescindersi anche dall'accertamento dell'effettiva efficienza causale dell'eventuale comportamento illecito tenuto dalla Banca sulla determinazione della volontà del cliente. Orbene, a tutto voler concedere, considerato che l'attore, benché espressamente informato della rischiosità dell'investimento come emerge dalla citata lettera di manleva, ha proceduto comunque all'acquisto di titoli argentini, appare verosimile che egli avrebbe comunque effettuato l'acquisto se pure informato della inadeguatezza dello stesso.

L'attore non ha poi documentato di aver impartito alla banca l'ordine di disinvestimento dei titoli argentini (pur avendo fatto espresso riferimento, anche

J.

nel capo g della articolazione della prova testimoniale della memoria ex art.184 c.p.c. ad un ordine scritto) ma ha prodotto solo quello relativo ai titoli del Monte dei Paschi di Siena datato 30.8.2001, per cui nessun addebito può essere effettuato alla banca sul punto.

Si evidenzia infine che: non risulta che la banca abbia collocato sul mercato i titoli e che abbia venduto al titoli di sua proprietà, circostanze peraltro fermamente contestate dalla convenuta; come rilevato da quest'ultima, poi, l'obbligo di informativa della riduzione del patrimonio per effetto di perdite in misura pari o superiore al 30% è previsto solo nel caso di patrimonio affidato nell'ambito di una gestione (art.28 comma 4 reg.Consob 11522/98) che non risulta ricorrere nella specie; la denuncia di vessatorietà di clausole è del tutto generica.

In conclusione le domande proposte vanno quindi rigettate.

La natura delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta le domande proposte;
- b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Napoli, in data 14.4.2007

IL GIUDICE

Ena Bar